IT

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è incompetente a rispondere alla questione presentata in via pregiudiziale dal Landgericht Hannover (Tribunale del Land, Hannover, Germania), con decisione del 22 aprile 2016.

(1) GU C 279 del 1°.8.2016.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Austria Asphalt GmbH & Co OG/Bundeskartellanwalt

(Causa C-248/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Concentrazione tra imprese — Regolamento (CE) n. 139/2004 — Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4 — Ambito di applicazione — Nozione di «concentrazione» — Modifica della natura del controllo di un'impresa esistente, che da esclusivo diventa congiunto — Costituzione d'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma)

(2017/C 374/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Austria Asphalt GmbH & Co OG

Resistente: Bundeskartellanwalt

Dispositivo

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni»), deve essere interpretato nel senso che si ha una concentrazione in esito alla modifica della natura del controllo esercitato su un'impresa esistente, il quale da esclusivo diventa congiunto, soltanto a condizione che l'impresa comune risultante da tale operazione eserciti stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma.

(1) GU C 260 del 18.7.2016.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto — Portogallo) — José Joaquim Neto de Sousa/Estado português

(Causa C-506/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Direttiva 84/5/CEE — Direttiva 90/232/CEE — Conducente responsabile del sinistro che ha causato il decesso del coniuge, passeggero del veicolo — Normativa nazionale che esclude il risarcimento del danno patrimoniale subito dal conducente responsabile del sinistro)

(2017/C 374/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Parti

Ricorrente: José Joaquim Neto de Sousa

Convenuto: Estado português

Dispositivo

La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, e la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che esclude il diritto del conducente di un autoveicolo, responsabile a titolo di colpa di un incidente stradale che ha comportato il decesso del coniuge, passeggero di tale veicolo, di essere risarcito del danno patrimoniale che ha subito a causa di tale decesso.

(1) GU C 454 del 5.12.2016.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg — Germania) — Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV

(Causa C-559/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 7, paragrafo 1 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Volo effettuato su diverse tratte — Nozione di «distanza» da considerare)

(2017/C 374/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann

Convenuta: Brussels Airlines SA/NV